Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 10 settembre 1926** — **Numero 211**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal **primo del mese** in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto **anche ai supplementi ordinari**. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Municipio di Trieste: Elenco delle obbligazioni del prestito comunale dell'anno 1914 estratte il 1° settembre 1926.

Società anonima italiana Ing. Nicola Romeo e C., in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 14ª estrazione del 25 agosto 1926.

Società anonima Orobia, in Lecco: Elenco delle obbligazioni ipotecarie della Società idroelettrica Briantea sorteggiate il 1° settembre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1816**.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. **1500**.

Provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63;

Visto il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con Nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima);

Visto il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094;

Visto il R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 3153, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 33 del R. decreto 31 gennaio 1924, n. 472, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1925, n. 201;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1925, n. 428;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 93;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari iscritti al Monte-pensioni e degli insegnanti pensionati dal Monte stesso, nonchè ad introdurre nel funzionamento del servizio quelle semplificazioni che siano conciliabili con l'ordinamento del Monte-pensioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni normali.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1927 i Comuni ed i Patronati scolastici istituiti ai termini del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, hanno facoltà di iscrivere al Monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dagli Enti medesimi.

I Comuni ed i Patronati scolastici che si avvalgano di tale facoltà possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte-pensioni.

Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite da Comuni o da Patronati scolastici i quali non si avvalgano della facoltà di cui sopra, potranno iscriversi al Monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'Ente.

Il contributo è commisurato sull'importo dello stipendio, della indennità di residenza, e degli assegni in natura.

Per la misura, per l'accertamento e per la riscossione dei contributi degli Enti e degli insegnanti contemplati nei commi precedenti, valgono le norme che si applicano per i contributi degli asili infantili non obbligatoriamente soggetti al Monte-pensioni e dei relativi insegnanti.

L'iscrizione che sia chiesta tardivamente non potrà essere consentita per più di due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'Ente o dell'insegnante.

Art. 2.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione di stipendio.

Sono abrogati i primi due commi dell'art. 21 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

Art. 3.

Sarà calcolato utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purchè paghino il contributo proprio e quello dell'Ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi, nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

Il contributo sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 debbono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1928. Gli insegnanti che non si trovino in servizio al 1° luglio 1926 debbono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio.

L'ammontare complessivo dei contributi può essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni caso mai superiore a dieci anni, con gli interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione e della indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Art. 4.

Ha diritto ad una indennità per una sola volta:

a) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 134 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432: o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro

tre anni dalla cessazione comprovi con visita medica fiscale collegiale di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venticinque anni di servizio utile, cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua di cui all'articolo 151 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, o per licenziamento in seguito a condanna che non importi la perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 28 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

L'indennità è pari ai tre quarti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 5.

Ha diritto a conseguire la pensione:

a) l'insegnante che dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 134 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), del presente articolo;

e) l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque età;

f) l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

Nel caso previsto dalla precedente lettera *b*), quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 6.

Per la liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti, durante i servizi utili:

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte-pensioni alla data medesima, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte-pensioni, o, quando, per qualsiasi causa manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento;

c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte-pensioni, o quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.

Per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.

Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente, non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purchè non inferiori al minimo stabilito dall'art. 8, ultimo comma, del testo unico 2 gennaio 1913, numero 453 (libro III, parte prima), aumentati del 250 per cento.

All'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano come pagati regolarmente i contributi dovuti per i servizi anteriori al 1912.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 7.

Il n. 1 delle norme per l'applicazione della tabella *A* annessa al R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato e sostituito come segue:

« Se gli emolumenti utili a pensione sono rimasti costanti nell'intera durata del servizio, moltiplicando l'ammontare complessivo degli emolumenti stessi per il coefficiente della tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data della cessazione definitiva dal servizio, e per 0,10 nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 4 e alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 5 del presente decreto; per 0,08 nei casi di cui alle lettere *d*) degli stessi articoli 4 e 5 ».

Art. 8.

La pensione non può superare la media del miglior triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, e non può essere inferiore:

a) a L. 7600 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile;

b) a L. 5000 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40;

c) a L. 2500 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile;

d) ai due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione assegnati all'insegnante, nei casi di cui alla lettera *f*) del precedente art. 5.

Tuttavia, in nessun caso, la pensione minima può superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 9.

La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto ad un'indennità se l'insegnante dopo dieci anni compiuti e prima di venti di servizio utile muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver comprovata l'inabilità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, sempre che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo anno di servizio, sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani ed alle orfane nubili minorenni legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio dell'insegnante, purchè sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, lettere *a*), *b*) e *c*).

Allorquando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennità sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Gli orfani di maestre hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente.

Art. 10.

La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 9, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'insegnante dopo venti anni di servizio utile muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso;

b) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquisito il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Gli orfani di maestre hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Art. 11.

La pensione spettante alla vedova e agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata, o che sarebbe spettato all'insegnante secondo le disposizioni del precedente art. 5, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), nella misura seguente:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con orfani aventi diritto a pensione:
con un orfano, il 60 per cento;
con due orfani, il 65 per cento;
con tre orfani, il 70 per cento;
con quattro o più orfani, il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione:
un orfano, il 40 per cento;
due o tre orfani, il 50 per cento;
quattro o più orfani; il 60 per cento.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come alla precedente lettera *b*), viene così ripartita:
il 40 per cento della pensione del marito, alla vedova;
il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore alle lire 1500, ma non può superare la pensione liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

Art. 12.

La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e che sia fra quelle considerate alla lettera *f*), del precedente art. 5, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito, in misura eguale a quella liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 9.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come al primo comma del presente articolo, viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.

Art. 13.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore, col matrimonio.

Art. 14.

L'Ente alla cui dipendenza si trovava l'insegnante cessato definitivamente dal servizio o morto con diritto ad indennità o pensione, provvederà, anche se l'interessato non ne faccia domanda, a trasmettere all'Amministrazione del Monte-pensioni, per il tramite del Regio provveditore agli studi, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, sia a favore dell'insegnante che della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilità di cui alla lettera *b*) dei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Art. 15.

Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto a pensione ai termini del precedente art. 5, deve essere trasmesso all'Amministrazione del Monte-pensioni a cura del Regio provveditore agli studi, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisce dipenda dall'Amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri Enti.

Insieme con l'atto citato nel comma precedente il Regio provveditore trasmetterà un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il Monte-pensioni.

In caso di morte dell'insegnante in attività di servizio il Regio provveditore dovrà trasmettere il prospetto indicato al comma precedente, insieme con l'atto di morte dell'insegnante e con gli atti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dal precedente art. 10 per la vedova e per gli orfani.

In base a tali atti l'Amministrazione del Monte-pensioni provvederà al pagamento di un acconto mensile, che per l'insegnante sarà pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente art. 8, e per la vedova e per gli orfani sarà pari all'aliquota di riversibilità stabilita dal precedente art. 11 applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui all'ultimo comma del predetto art. 11.

Insieme con l'acconto verrà anche corrisposta l'indennità di caro viveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16.

Quando l'insegnante a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, sia riassunto in servizio, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto al Monte per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato.

E' data facoltà all'insegnante di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, rifondendo al Monte-pensioni le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o dell'indennità in vigore al momento della domanda, previa rinuncia alla pensione liquidata, purchè ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di riassunzione.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, che intendano di ottenere il cumulo dei servizi di cui al comma precedente, debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1928.

In entrambi i casi il servizio utile dopo la presentazione della domanda dovrà essere di almeno due anni compiuti.

L'insegnante che, essendosi avvalso della facoltà di cui ai due commi precedenti, cessi dal servizio prima del compimento del biennio dalla presentazione della domanda, avrà diritto alla restituzione delle somme rimborsate al Monte, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però l'insegnante venga a morire in attività di servizio, prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani avranno diritto a conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante previa trattenuta, sulla indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute fino a completare la rifusione.

Art. 17.

Sono valutabili e cumulabili agli effetti del secondo e terzo comma dell'art. 33 del testo unico 2 gennaio 1913, numero 453 (libro III, parte prima), anche i servizi prestati alla dipendenza dello Stato nella carriera dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica o nel ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Art. 18.

Nei casi di indennità o di pensioni ripartite con lo Stato la quota da corrispondersi dal Monte-pensioni è determinata con l'applicazione delle norme proprie del Monte, tenendo conto dei servizi effettivamente resi allo Stato, come se essi fossero stati prestati con iscrizione a regolamenti speciali per le pensioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Agli insegnanti in servizio con iscrizione al Monte-pensioni è data facoltà di chiedere il riconoscimento agli effetti dell'indennità o della pensione, dei servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1927 nelle istituzioni integrative e sussidiarie della scuola gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici, di cui al precedente art. 1, purchè ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1928, se in servizio al 1° gennaio 1927, o entro due anni dalla data di assunzione o di riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni, se al 1° gennaio 1927 non si trovino in servizio.

Gli insegnanti di cui al comma precedente dovranno versare il contributo proprio e quello dell'Ente per un periodo di tempo eguale a quello di cui è stato chiesto il riconoscimento, nella misura prescritta per gli insegnanti in servizio alla data di presentazione della domanda e con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Il contributo dovuto ai sensi del comma precedente sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte pensioni, immediatamente successiva al servizio riconosciuto.

Gli insegnanti delle istituzioni di cui al precedente art. 1, i quali lascino trascorrere il termine di due anni dal 1° gennaio 1927, se in servizio a tale data, o, in caso diverso, dalla data della successiva loro assunzione o riassunzione presso le istituzioni stesse, senza chiedere la iscrizione facoltativa al Monte-pensioni, non potranno più ottenere il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

L'art. 5 del R. decreto 1° febbraio 1925, n. 201, è modificato come segue:

« Per la liquidazione dell'indennità e della pensione, in tutti i casi contemplati dagli articoli precedenti, si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924 ».

Per i riparti e le detrazioni contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto predetto, e dall'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 93, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettera *d*), del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Le disposizioni dei Regi decreti 1° febbraio 1925, n. 201, e 3 gennaio 1926, n. 93, modificati coi commi precedenti, sono estese, a decorrere dal 22 aprile 1925, agli insegnanti provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume in servizio a tale data, sostituendo rispettivamente la data stessa e quella del giorno antecedente a quelle del 1° luglio e del 30 giugno 1924.

Art. 21.

Gli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, dopo dieci anni compiuti e prima di venticinque anni di servizio utile, per ottenere l'indennità debbono, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprovare con visita medica fiscale collegiale di essere divenuti permanentemente inabili a riassumere il servizio in conseguenza d'infermità preesistente alla cessazione.

Le vedove e gli orfani degli insegnanti di cui al comma precedente hanno diritto all'indennità qualora la morte dell'insegnante sia avvenuta o avvenga entro un triennio dalla cessazione definitiva dal servizio e senza che sia stata comprovata l'inabilità di cui al comma precedente.

Art. 22.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte pensioni a favore degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, e alle loro vedove ed orfani, eventualmente accresciute dell'aumento di cui all'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, verranno aumentate a decorrere dal 1° luglio 1926 del cento per cento sulle prime L. 2000, per le pensioni dirette, e sulle prime L. 1000, per le pensioni indirette.

Salvo il disposto del successivo art. 23, per le pensioni comunque ripartite fra il Monte-pensioni e gli altri Enti, gli aumenti di cui al comma precedente si applicano esclusivamente sulla quota a carico del Monte, con un minimo aumento di L. 1000 per le pensioni dirette e di L. 600 per quelle indirette.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti da supplementi o integrazioni concessi o da concedersi da altri Enti, e saranno conferiti dall'Amministrazione del Monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni dovute in base all'ultimo comma del precedente art. 20.

Art. 23.

Agli effetti dell'aumento di pensione di cui al primo comma del precedente art. 22, le pensioni liquidate in base ai Regi decreti 1° febbraio 1925, n. 201, e 3 gennaio 1926, n. 93, si considerano come interamente a carico del Monte-pensioni.

Art. 24.

Dal 1° luglio 1926 è concessa la pensione minima stabilita dal precedente art. 11 alle vedove degli insegnanti morti anteriormente al 1° gennaio 1895 in pensione, o in attività di servizio dopo aver compiuto il periodo di servizio per il diritto a pensione, le quali abbiano sempre conservato lo stato vedovile e domandino la liquidazione entro il 31 dicembre 1928.

Art. 25.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, lettera *a*), del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, gli Enti con regolamenti speciali di pensione hanno facoltà di iscrivere al Monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, rimanendo salva, a carico degli Enti stessi, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli agli insegnanti.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso Enti con regolamenti speciali di pensione, hanno facoltà di domandare di essere iscritti al Monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.

Quando gli insegnanti si siano iscritti al Monte-pensioni, gli Enti sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al Monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.

Art. 26.

L'indennità o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o più Enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene liquidata dal Monte medesimo con le proprie norme.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico degli Enti presso cui tali servizi furono prestati, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 47, parte prima, del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, estesi al Monte-pensioni con l'art. 2, lettera *d*), del decreto stesso.

Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli Enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Il Monte-pensioni si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal sesto comma dell'art. 33 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

Quando ricorrono i casi previsti dall'art. 48 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, esteso al Monte-pensioni con l'art. 2, lettera *a*), del decreto stesso, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Rimangono salve in ogni caso a carico degli Enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano più favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie.

Art. 27.

Agli insegnanti dispensati dal servizio in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, verrà liquidata l'indennità, qualora abbiano raggiunto un anno di servizio, o la pensione, qualora abbiano raggiunto 15 anni di servizio.

L'indennità o la pensione viene liquidata con le norme stabilite rispettivamente per i casi contemplati dalle lettere *d*), dei precedenti articoli 4 e 5, in corrispondenza dell'età e degli anni di servizio utile, senza però il diritto al minimo stabilito dalla lettera *c*), del precedente art. 8, quando l'insegnante non abbia raggiunto 25 anni di servizio.

Se la pensione risulta inferiore a L. 1200 l'insegnante ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente, ridotto del valore capitale della ritenuta di cui all'art. 15 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

Per gli insegnanti dispensati dal servizio in base alla predetta legge, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con meno di 25 anni di servizio utile, si applicano le disposizioni del presente articolo dal giorno successivo a quello della dispensa, ma non spettano gli aumenti di cui al precedente art. 20.

Art. 28.

Dal 1° gennaio 1927, e sino a nuova disposizione, il contributo a carico degli insegnanti iscritti al Monte-pensioni è stabilito nella misura dell'8 per cento degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione.

Disposizioni finali.

Art. 29.

Sono abrogati il R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63; gli articoli 5, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 38, 39 secondo comma, 40, 47, 48 e 57 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima); l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094; gli articoli 4, 5 e 6 del R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, numero 473, e l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1923, numero 3153, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 30.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio finanziario 1926-27 e per la durata di 40 anni, sarà stanziata, in aggiunta alla spesa già autorizzata con l'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, la somma di 20 milioni di lire a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte-pensioni degli insegnanti elementari, per l'integrazione delle riserve matematiche, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 31.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 32.

Alle spese necessarie per la prima applicazione del presente decreto, e a quelle relative ai servizi tecnici del Monte-pensioni, sarà provveduto, a carico del bilancio del Monte-pensioni, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la corresponsione di premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato di cui ai Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1300, e 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 33.

Con le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze, potranno, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili del Monte-pensioni, essere temporaneamente distaccati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e presso i Regi provveditorati agli studi, degli insegnanti elementari in attività di servizio, nel numero da determinarsi col decreto medesimo.

Durante il servizio presso il Monte-pensioni o presso i Regi provveditorati i predetti insegnanti saranno collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, saranno pagati sul bilancio del Monte-pensioni, al quale farà carico altresì il contributo che sarebbe dovuto agli Enti per la loro iscrizione al Monte, nonchè l'indennità di servizio speciale che sarà per essi determinata con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 34.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per l'istruzione pubblica, saranno stabilite le norme per l'eventuale valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione al Monte-pensioni degli insegnanti elementari delle Regie scuole italiane all'estero o delle Colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, e dall'art. 33 del Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 472, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 35.

Il Governo del Re provvederà alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Art. 36.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia indicata diversa decorrenza, si applicano, dal 1° luglio 1926, per gli insegnanti in servizio a tale data, o che lo assumano o lo riassumano posteriormente, e per le loro famiglie.

Le disposizioni del precedente art. 2, e quelle dell'art. 2, lettera *d*), del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si applicano anche per gli insegnanti, e per le famiglie degli insegnanti, cessati definitivamente dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata ancora deliberata l'indennità o la pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 34. — CASATI

Numero di pubblicazione 1817.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1926, n. 1502.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996 e 998, e 25 giugno 1926, n. 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso, e di attribuire al bilancio della Somalia le rimanenze attive e passive della gestione del cessato Commissariato generale dell'Oltregiuba;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-1927, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per le finanze.

Art. 3.

Nel conto dei residui del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento al bilancio della Somalia, del fondo di cassa esistente, al 1° luglio 1926, nella contabilità speciale del cessato Commissariato generale dell'Oltregiuba e di ogni altra somma di pertinenza, od assegnata a qualsiasi titolo, allo stesso Commissariato, nonchè alla iscrizione delle spese inerenti alla cessata gestione e non pagate al 30 giugno 1926.

Le predette rimanenze attive sono devolute al bilancio della Somalia, esclusivamente per le spese suindicate; dell'eventuale avanzo dovrà essere disposto con provvedimento legislativo.

Art. 5.

I termini relativi al rimborso della sovraimposta ed alla integrazione dei bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 938, ed all'art. 6 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, sono prorogati al 31 dicembre 1929.

Fino a tutto il 1929 i bilanci predetti rimangono, di regola, invariati per periodi biennali.

Per la spesa occorrente, verranno continuate, negli esercizi dal 1927-28 al 1929-30, le relative inscrizioni nei bilanci dei Ministeri delle finanze e dell'interno, rispettivamente, in annue L. 100,000 e L. 1,500,000.

Art. 6.

E' autorizzata la sovvenzione straordinaria di L. 2,000,000 da corrispondere all'Amministrazione provinciale di Aquila a titolo di contributo a pareggio del bilancio dell'Amministrazione medesima, per la parte delle spese obbligatorie, a tutto l'anno 1926.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad inscrivere la somma stessa nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 36. — CASATI

TABELLA *A*.

Tabella delle variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 51 (modificata la denominazione). — Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed agli ufficiali in servizio collettivo — Indennità agli ufficiali in servizio presso i Comandi predetti investiti delle funzioni del grado immediatamente superiore — Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni — Spesa per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi puniti di prigione. (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, n. 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223, e 11 aprile 1926, n. 663).

Cap. n. 52 (modificata la denominazione). — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate e concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento — Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia da giacitura — Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni — Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori. (R. decreto 11 febbraio 1926, n. 223).

Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione). — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale . . . . L. 5,000,000

Cap. n. 55-*ter* (di nuova istituzione). — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari . . . . » 200,000

Cap. n. 55-*quater* (di nuova istituzione). — Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie — Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette . . . . . » 800,000

Cap. n. 56 (modificata la denominazione). — Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena.

Cap. n. 57 (modificata la denominazione). — Contributo all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazioni, adattamento dei locali per il Comando gruppo legioni ferroviarie (Reparto di milizia portuaria) e per i dipendenti Comandi di milizia portuaria . . . . » 400,000

Cap. n. 60-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità eventuali agli ufficiali, capi squadra e militi, nonchè al personale civile della Milizia portuaria per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; spese per educazione fisica, campi d'istruzione e musica . . . . . . » 400,000

Cap. n. 60-*quater* (di nuova istituzione). — Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale . . . . » 90,000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Premi per prolungamento d'orario al personale della Delegazione della Corte dei conti presso l'Officina carte-valori in Torino ed a quello degli uffici presso le cartiere . . . » 30,000

Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali (Corte dei conti) . . . . » 75,000

Cap. n. 127-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi e complemento delle pensioni e indennità suddette giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 . . . . » 15,000

Cap. n. 208-*bis* (di nuova istituzione). — Premi e compensi per modelli e bozzetti di nuovi tipi di valute e di carte valori governative e di stampe artistiche — Spese per la Giunta d'arte istituita col R. decreto 7 marzo 1926, n. 401 . . . . » 100,000

Cap. n. 265. — Assegni fissi per spese d'ufficio . . . » 165,000

Cap. n. 385. — Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. . » 150,000

Cap. n. 454 (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a beneficio dei mutilati ed invalidi di guerra.

Cap. n. 533-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso in dipendenza dell'annullamento di certificati provvisori « Obbligazioni delle Venezie » per pagamenti di indennità dovute per risarcimento di danni di guerra » 200,000

Cap. n. 732 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per la ricostruzione delle agenzie delle imposte, ecc. . . . . » 150,000

Totale . . . L. 7,775,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20. — Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza, ecc. . . . . L. 3,952,400

Cap. n. 55 (modificata la denominazione). — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica — Riscaldamento degli uffici, comandi — Pulizia locali — Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale — Spese per la illuminazione dei locali — Abbonamento e provvista giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa — Provvista carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale . . » 6,000,000

Cap. n. 60 (modificata la denominazione). — Indennità e paghe agli ufficiali, capi squadra e militi nonchè al personale civile della Milizia portuaria, spese per vestiario, casermaggio, vitto, fitto di locali di altre per la Milizia stessa . . . . » 400,000

Cap. n. 211 — Spese per la gestione dell'Officina carte-valori, ecc. . . . . » 100,000

Totale . . . L. 10,452,400

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per provvedere all'esercizio del furgoncino automobile destinato in servizio della Cassazione del Regno . . . L. 12,000

Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori . . . . » 25,000

Totale . . . L. 37,000

In diminuzione:

Cap. n. 21. — Assegni per spese d'ufficio, ecc. . L. 12,000

Cap. n. 47. — Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza, ecc. . . . . » 25,000

Totale . . . L. 37,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 10. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc. . L. 85,600

Cap. n. 24. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. » 100,000

Cap. n. 60. — Contributo dello Stato alla Regia università di Camerino . . . . » 300,000

Totale . . . L. 485,600

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni, ecc. L. 75,000

In diminuzione:

Cap. n. 28. — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . L. 75,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

In aumento:

Cap. n. 114-*bis* (di nuova istituzione). — Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma . . . . L. 150,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 7. — Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione, ecc.	L.	105,000
Cap. n. 74. — Servizio segreto	»	750,000
Cap. n. 108. — Spese per la repressione del malandrinaggio, ecc.	»	750,000
Cap. n. 153-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per gli studi relativi alla costruzione di un acquedotto in Istria	»	200,000
Totale	L.	1,805,000

In diminuzione:

Cap. n. 43. — Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc. — Stipendi e supplementi, ecc.	L.	38,000
Cap. n. 47. — Sussidi alle condotte ostetriche, ecc.	»	25,000
Cap. n. 68. — Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine	»	2,000
Cap. n. 71. — Spesa per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini, ecc.	»	40,000
Totale	L.	105,000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 91-*bis* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla costruzione ed esperimenti di modelli di dighe	L.	250,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 28 (modificata la denominazione). — Assicurazione del personale navigante; indennizzo privilegiato aeronautico ai militari della Regia aeronautica	L.	1,800,000
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni ed indennizzi al personale avventizio	»	500,000
Totale	L.	2,300,000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. — Stipendi e supplementi, ecc.	L.	500,000
Cap. n. 26. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	1,800,000
Totale	L.	2,300,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

In aumento:

Cap n. 157. — Contributi e sussidi per il mantenimento di istituti, ecc.	L.	100,000
Cap n. 200-*bis* (di nuova istituzione) (sotto la nuova rubrica « Miniere »). — Assegnazione straordinaria per offerta della disciolta Associazione mineraria dell'Alta Italia, per spese di pubblicazione della carta geologica del Regno (R. decreto 4 maggio 1925, n. 746)	»	91,800
Cap. n. 211-*bis* (di nuova istituzione). — Spese e indennità inerenti alla liquidazione del Credito fondiario nazionale di Palermo	»	20,000
Totale	L.	211,800

In diminuzione:

Cap. n. 201. — Concorso dello Stato	L.	120,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Variazioni, in conto residui, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 99 (aggiunto). — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra, ecc.	L.	950,000

In diminuzione:

Cap. n. 75. — Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito	L.	950,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni nel conto dei residui del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1926-27.

In aumento:

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) nonchè a quello di altre Amministrazioni	L.	96,000

In diminuzione:

Cap n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	L.	46,000
Cap. n. 10. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	50,000
Totale	L.	96,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1818.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1497.
Finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, contenente le norme per la esecuzione del citato R. decreto-legge 25 ottobre 1924;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, contenente nuove disposizioni per l'Istituto nazionale suddetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali per l'importo totale delle singole costruzioni, compreso anche il relativo valore del l'area, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano.

Ai mutui stessi saranno applicate tutte le norme contenute nei Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; 7 febbraio 1926, n. 193, e successive disposizioni, salvo le norme vigenti per il credito fondiario e quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Ciascuno dei mutui di cui all'art. 1 del presente decreto sarà garantito con prima ipoteca a favore dell'istituto mutuante, sulle aree e sulle costruzioni dell'istituto mutuatario, nonchè sussidiariamente, dallo Stato nel caso di inadempienza.

L'ammortamento, all'interesse che sarà pattuito tra l'istituto mutuante e l'istituto mutuatario, entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano quest'ultimo, avverrà in 50 annualità costanti, decorrenti dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivi all'approvazione del collaudo dei fabbricati costruiti col mutuo stesso.

Gli interessi sulle somme del mutuo corrispondente prima dell'ammortamento saranno capitalizzati, ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

Art. 3.

Le annualità cinquantennali di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, saranno versate all'istituto mutuante in rate semestrali con scadenza al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno.

La quota a carico dello Stato, giusta l'art. 36 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, consistente nella centesima parte del capitale mutuato, sarà corrisposta dallo Stato stesso in misura semestrale costante.

Art. 4.

I mutui di cui nel presente decreto godranno, oltrechè delle agevolezze consentite dal R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e dalle successive disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della esenzione dai diritti di abbonamento di cui all'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 5.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui previsti dal presente decreto, alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in modo, però, che il costo effettivo di ogni operazione rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dallo stesso Istituto nazionale con uno degli istituti di credito fondiario.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti di cui agli art. 32 comma 1° del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, n. 450, nonchè in corrispondenza ai versamenti che eseguirà la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per i mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato che già ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare agli istituti versanti certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie comunali e di ricevitorie provinciali delle imposte dirette, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Gli interessi dei mutui stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati, sia con la Cassa depositi e prestiti che con gli altri istituti di credito a ciò autorizzati, nonchè gli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dalle Casse di risparmio o dai vari istituti ai sensi dell'art. 32 del R. decreto legge 7 febbraio 1926, n. 193, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 450, e destinati alla costruzione di case per gli impiegati, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 30. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1819.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1503.

Modificazioni al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, concernente la istituzione del casellario centrale infortuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro, il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, la legge 24 marzo 1921, n. 297, il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il

decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonchè i relativi regolamenti;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce un casellario centrale per gli infortuni comportanti invalidità permanente al lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato amministratore del casellario centrale infortuni di cui all'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, è composto come segue:
1° il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito al Ministero dell'economia nazionale (presidente);
2° il direttore capo divisione della previdenza sociale presso il Ministero predetto (vice-presidente);
3° il direttore generale della Cassa nazionale per l'assicurazione infortuni;
4° un delegato degli altri istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni nel Regno;
5° un rappresentante dell'Associazione nazionale per la prevenzione contro gli infortuni;
6° un esperto in materia di assicurazioni sociali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 37. — CASATI

Numero di pubblicazione 1820.

REGIO DECRETO 15 agosto 1926, n. 1505.

Scioglimento dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari, in Milano, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1922, n. 361, con il quale venne riconosciuto in Ente morale l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari con sede in Milano, e se ne approvò lo statuto organico;
Vista la deliberazione del detto Istituto, in data 31 marza 1926, contenente la messa in liquidazione dell'Ente stesso e la nomina del liquidatore;
Visti gli articoli 12 e 52 del testo unico per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, emanato con il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge il 7 febbraio 1926, n. 253;
Considerato che l'Istituto predetto, per la mancanza di ulteriori sufficienti finanziamenti, non ha la possibilità di svolgere una qualsiasi azione costruttiva;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo provinciale per le case popolari, con sede in Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Mario Bonetti è nominato liquidatore dell'Istituto stesso, con il còmpito di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

Il compenso al liquidatore farà carico all'Istituto e sarà determinato dal Prefetto di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 39. — CASATI

Numero di pubblicazione 1821.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1510.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 26 agosto 1926, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per la concessione, da rinnovarsi nell'esercizio finanziario corrente, della sovvenzione alla Casa di ricovero per i garibaldini in Gaeta, deliberata già lo scorso anno dal Governo della Maestà Vostra, si rende indispensabile autorizzare lo stanziamento di L. 50,000, nel bilancio del Ministero delle finanze.
A ciò provvede lo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizzando, al fine stesso, un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 803,000, rimane disponibile la somma di L. 29,197,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 50,000, da inscrivere nello stato di previsione medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 49-bis « Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 44. — COOP

Numero di pubblicazione 1822.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1509.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello.

N. 1509. R. decreto 6 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Città di Castello.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1926.

Numero di pubblicazione 1823.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1508.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Orfanotrofio Paruta », in Novara di Sicilia.

N. 1508. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Orfanotrofio Paruta », in Novara di Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1926.

Numero di pubblicazione 1824.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 1499.

Contributo scolastico del comune di Conegliano.

N. 1499. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Conegliano della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 81,699.96 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1926.

Numero di pubblicazione 1825.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1498.

Approvazione dello statuto della Confraternita della Misericordia, in Altopascio.

N. 1498. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Confraternita della Misericordia di Altopascio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1926.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1926.

Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Pola.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'unito schema di elenco delle acque pubbliche della provincia dell'Istria predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 e 3 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suddetto nell'Ufficio di prefettura di Pola;

b) l'inserzione del presente decreto e dell'annesso schema nel Foglio annunzi legali;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni della provincia dell'Istria;

d) l'affissione all'albo pretorio di detti Comuni, per un termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, così nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche la Deputazione provinciale di Pola;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Trieste (Servizio generale per le provincie di Trieste e dell'Istria) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 agosto 1926.

Il Ministro: GIURIATI.

Schema di elencò delle acque pubbliche della pròvincia dell'Istria

compilato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 1 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

N.B. — Nella seconda colonna l'indicazione fiume, torrente, potocco, foiba, fiumera, non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Port'Albona	Adriatico	Albona	Dalla foce alle origini
2	Torrente di Carpano	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini
3	Torrente S. Ambrogio	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini
4	Torrente Cadin - S. Marina	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini
5	Sorgente Damovici - Clavaz	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini
6	Sorgente Roccasana	Nelle miniere di carbone di Carpana	Id.	Dallo sbocco alle origini
7	Sorgente (Blatta) Fanghi	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini
8	Fiume Arsa	Adriatico	Albona - Barbano - Gimino - Pisino - Fianona	Dalla foce alle origini
9	Fontana Albona	Adriatico	Albona	Dalla foce alle origini
10	Sorgente S. Moro	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini
11	Sorgente Belvedere	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini
12	Sorgente S. Spirito	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione alle origini
13	Sorgente Sottovigne	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini
14	Sorgente Poschieni Carpano	Peschiera di Carpano	Id.	Dallo sbocco alle origini
15	Sorgente Sumberesi-Valle	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
16	Torrente Portolungo	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini
17	Torrente Draga	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
18	Torrente Bissaz	Adriatico	Albona - Fianona	Dalla foce alle origini
19	Rio Danisizza	Peschiera di Carpano	Albona	Dallo sbocco alle origini
20	Torrente Ripenda	Adriatico	Albona - Fianona	Dalla foce alle origini
21	Torrente Chenovizza	Torrente Ripenda	Albona - Fianona	Dallo sbocco alle origini
22	Rio Laurestizza (Blas)	Adriatico	Barbana	Dalla foce alle origini
23	Rio Racomeg	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
24	Rio Gherdach	Fiume Arsa	Barbana	Dallo sbocco alle origini
25	Fontana di Fianona	Adriatico	Fianona	Dalla foce alle origini
26	Torrente di Vosilla	Fontana di Fianona	Id.	Dallo sbocco alle origini
27	Torrente S. Vito	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
28	Torrente Perilsca	Fiume Arsa	Gimino	Dallo sbocco alle origini
29	Torrente Osoisca	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
30	Lago d'Arsa	Defluisce nel fiume Arsa	Fianona - Valdarsa	In tutta la estensione
31	Torrente Bogliuno	Lago d'Arsa	Fianona - Valdarsa - Bogliuno	Dallo sbocco alle origini
32	Torrente Aurania	Torrente Bogliuno	Bogliuno	Dallo sbocco alle origini
33	Torrente Possert	Fiume Arsa	Albona - Pisino	Dallo sbocco alle origini
34	Torrente di Bellay	Torrente Possert	Pisino - Bogliuno	Dallo sbocco alle origini
35	Sorgenti « Montemaggiore » (Acquedotto di Abbazia e Laurana provincia del Carnaro e per le frazioni di Piccolo e Grande Montemaggiore	Si inabissano in un burrone senza lasciare traccia	Bogliuno	Dall'inabissamento alle origini
36	Torrente Pod Goretin	Fiume Arsa	Pisino	Dallo sbocco alle origini
37	Torrente Carbune	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
38	Torrente Palten	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
39	Rio di Pedena	Fiume Arsa	Id.	Dallo sbocco alle origini
40	Torrente Tupeleschi	Torrente Carbune	Id.	Dallo sbocco alle origini
41	Torrente Foiba	Viene inghiottito dalla Foiba di Pisino	Pisino - Bogliuno	Dall'inabissamento alle origini. Differenti sono le opinioni circa l'ulteriore corso sotterraneo di questo torrente
42	Torrente Cise	Viene inghiottito da una foiba	Pisino	Dal punto d'inghiottimento fino all'origine
43	Rio Marganizza	Viene inghiottito da una foiba	Pisino - Montona	Dal punto d'inghiottimento fino all'origine
44	Rio Lippa	Torrente Foiba	Pisino - Draguccio	Dallo sbocco alle origini
45	Rio dei Gamberi	Torrente Foiba	Pisino - Bogliuno	Dallo sbocco alle origini
46	Rio Lasnu	Rio dei Gamberi .	Pisino	Dallo sbocco alle origini
47	Rio Grande	Torrente Foiba	Pisino	Dallo sbocco alle origini
48	Torrente Draga	Si perde nel terreno	Canfanaro - Fimino - Antignana - Pisino	Dal punto di dispersione alle origini

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
49	Fiume Quieto	Adriatico	Cittanova - Verteneglio - Parenzo - Visinada - Buie - Grisignana - Montona - Portole - Pinguente - Rozzo	Dalla foce all'origine
50	Torrente Brazzana	Fiume Quieto	Pinguente - Portole	Dallo sbocco alle origini
51	Torrente Slep	Fiume Quieto	Pinguente	Dallo sbocco alle origini
52	Torrente Malacuba (San Marino	Fiume Quieto	Id.	Dallo sbocco alle origini
53	Torrente Lusach	Fiume Quieto	Id.	Dallo sbocco alle origini
54	Fiumera di Pinguente	Fiume Quieto	Pinguente - Rozzo	Dallo sbocco alle origini
55	Torrente Recica	Fiume Quieto	Pinguente	Dallo sbocco alle origini
56	Torrente Sirottich	Fiume Quieto	Id.	Dallo sbocco alle origini
57	Torrente Potok	Torrente Brazzana	Pinguente - Portole	Dallo sbocco alle origini
58	Torrente Bottonega	Fiume Quieto	Montona - Pisino - Draguccio	Dallo sbocco alle origini
59	Torrente Racizze	Torrente Bottonega	Montona - Pinguente - Draguccio	Dallo sbocco alle origini
60	Torrente Senizza	Torrente Bottonega	Pinguente	Dallo sbocco alle origini
61	Torrente Mattisco	Torrente Bottonega	Montona - Pinguente	Dallo sbocco alle origini
62	Torrente Camersiach	Torrente Racizze	Pinguente	Dallo sbocco alle origini
63	Torrente Turni	Torrente Camersiach	Id.	Dallo sbocco alle origini
64	Torrente Sterpeto	Torrente Malacuba	Montona - Pinguente	Dallo sbocco alle origini
65	Fiumera di Draguccio	Torrente Bottonega	Pisino - Draguccio	Dallo sbocco alle origini
66	Torrente di Grimalda	Torrente Bottonega	Id.	Dallo sbocco alle origini
67	Torrente Ceresgnevizza	Torrente Bottonega	Pisino	Dallo sbocco alle origini
68	Torrente Podmerischie	Fiumera di Draguccio	Montona - Draguccio	Dallo sbocco alle origini
69	Draga Baredine	Fiume Quieto	Pinguente - Rozzo	Dallo sbocco alle origini
70	Torrente Bernobici (Cotle)	Fiumera di Pinguente	Rozzo	Dallo sbocco alle origini
71	Torrente Colmo (Cotle)	Fiumera di Pinguente	Rozzo	Dallo sbocco alle origini
72	Torrente Chervar	Fiume Quieto	Montona - Visinada	Dallo sbocco alle origini
73	Torrente Pianel (Valeron)	Fiume Quieto	Buie	Dallo sbocco alle origini
74	Torrente Satine	Fiume Quieto	Verteneglio	Dallo sbocco alle origini
75	Torrente Bazuie	Si perde nel terreno	Buie - Grisignana	Dal punto di dispersione all'origine

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
76	Torrente Zolighetto	Fiume Quieto	Buie - Grisignana	Dallo sbocco alle origini
77	Torrente Cerie	Si perde nel terreno	Buie	Dal punto di dispersione all'origine
78	Torrente Lovre	Torrente Pianel	Id.	Dallo sbocco alle origini
79	Torrente Berde - Piemonte	Si perde nel terreno	Grisignana	Dal punto di dispersione all'origine
80	Torrente Codegargna	Fiume Quieto	Id.	Dallo sbocco alle origini
81	Torrente Bollara (Bellisica)	Fiumè Quieto	Grisignana	Dallo sbocco alle origini
82	Torrente Sterna	Si perde nel terreno	Id	Dal punto di dispersione all'origine
83	Torrente Bresovizza	Si perde nel tererno della valle omonima	Portole	Dal punto di dispersione all'origine
84	Torrente Malinsca	Viene inghiottito da una foiba nella valle di Ceppi	Id.	Dal punto d'inabissamento all'origine
85	Torrente di Gradigne (Cernizza)	Fiume Quieto	Portole - Pinguente	Dallo sbocco alle origini
86	Torrente del Molino	Fiume Quieto	Portole Grisignana	Dallo sbocco alle origini
87	Torrente Pergon	Viene inghiottito da varie foibe	Portole - Pinguente	Dal punto di dispersione all'origine
88	Torrente di Sdregna	Id.	Id.	Dal punto di dispersione all'origine
89	Torrente Monfrini	Torrente Bottonega	Montona	Dallo sbocco alle origini
90	Torrente Salerze	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini
91	Torrente di Zamasco	Torrente Bottonega	Montona	Dallo sbocco all'origine
92	Rio Racaunig	Viene inghiottito da una foiba	Pisino - Montona	Dal punto di dispersione all'origine
93	Laghetto Pur	Defluisce probabilmente per sotterranee vie sconosciute	Silun Mont'Aquila	In tutta la estensione
94	Castion Potocco	Adriatico	Umago - Buie	Dalla foce alle origini
95	Torrente Venella	Castion - Potocco	Buie	Dallo sbocco all'origine
96	Torrente Fernè	Id.	Id.	Dallo sbocco all'origine
97	Torrente Dragogna	Adriatico	Pirano Isola d'Istria Buie Paugnano - Noresego Portole	Dalle foci all'origine
98	Torrente S. Bartolomeo	Adriatico	Pirano	Dalla foce all'origine
99	Torrente Strugnano	Id.	Id.	Id.
100	Torrente di Nosedo e Puie	Id.	Id.	Id.
101	Torrente Vanderniga	Torrente Dragogna	Pirano . Isola d'Istria	Dallo sbocco all'origine

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
102	Torrente Cagnistran	Torrente Dragogna	Grisignana	Dallo sbocco all'origine
103	Torrente Argilla	Id.	Buie	Id.
104	Torrente Scarienaz	Torrente Argilla	Id.	Id.
105	Potocco Herda	Id.	Id.	Id.
106	Torrente Pignovoz	Torrente Dragogna	Paugnano - Naresego	Id.
107	Rio Tersecco	Id.	Id.	Id.
108	Torrente Sottovilla	Id.	Paugnano	Id.
109	Torrente Ziep	Id.	Id.	Id.
110	Torrente Finela	Torrente Sottovilla	Id.	Id.
111	Torrente Zat	Torrente Vanderniga	Pirano	Id.
112	Torrente Velisano	Adriatico	Isola d'Istria	Dalla foce alle origini
113	Torrente Pivol	Id.	Id.	Id.
114	Torrente Morez	Id.	Id.	Id.
115	Torrente Ricorvo	Id.	Id.	Id.
116	Torrente Monte Calvo	Id.	Id.	Id.
117	Torrente Agnavia	Id.	Id.	Id.
118	Torrente Valderniga	Torrente Vanderniga	Isola - Paugnano	Dallo sbocco all'origine
119	Torrente Barè	Torrente Valderniga	Isola	Id.
120	Torrente Mudian	Torrente Vanderniga	Isola - Paugnano	Id.
121	Torrente di Padena (Pichevaz)	Torrente Valderniga	Pirano - Paugnano	Dallo sbocco all'origine
122	Torrente Cornalunga	Adriatico	Villa Decani Capodistria	Dalla foce alle origini
123	Torrente Fiumicino	Torrente Cornalunga	Capodistria	Dallo sbocco alle origini
124	Torrente Cerè	Torrente Fiumicino	Id.	Dallo sbocco all'origine
125	Torrente Val d'Olmo	Torrente Cornalunga	Id.	Id.
126	Torrente Paderno	Id.	Id.	Id.
127	Fiume Risano	Adriatico	Capodistria - Villa Decani	Dalla foce all'origine
128	Torrente Martesin	Fiume Risano	Villa Decani	Dallo sbocco all'origine
129	Torrente Fondo	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
130	Torrente Stovanciach	Fiume Risano	Villa Decani	Dallo sbocco all'origine
131	Torrente Socton	Id.	Id.	Id.
132	Torrente Treschen	Torrente Martesin	Id.	Id.
133	Torrente Sermin	Id.	Id.	Id.
134	Torrente delle Noghere (Recca di Ospo)	Adriatico	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini va a sfociare nell'Adriatico in provincia di Trieste
135	Torrente Raboiese	Torrente delle Noghere	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini (Continua nella provincia di Trieste)
136	Torrente di San Servolo (Cernical)	Adriatico	Capodistria	Dallo sbocco alle origini
137	Torrente Salvadego (San Nicolò)	Id.	Id.	Dalla foce per tutto il tratto scorrente in Provincia; proviene dalla provincia di Trieste
138	Torrente Barisoni	Torrente Salvadego	Id.	Dallo sbocco per tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine; proviene dalla provincia di Trieste
139	Torrente Menariolo	Torrente delle Noghere	Villa Decani	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini va a sfociare in provincia di Trieste
140	Torrente Rosandra di S. Marco	Adriatico	Erpelle - Cosina	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini va a sfociare in provincia di Trieste
141	Torrente della Grisa	Torrente Rosandra di S. Marco	Erpelle - Cosina	Tutto il tratto scorrente in Provincia fino alle origini va a sfociare in provincia di Trieste
142	Torrente Pades nel corso inferiore detto Sisena	Fiume Timavo Superiore	Matteria	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine va a sfociare in provincia di Trieste
143	Torrente Sucorizza	Torrente Pades	Id.	Id.
144	Potocco di Bresovizza	Si perde in una grotta (foiba)	Id.	Dal punto di dispersione all'origine
145	Potocco di Odolina	Id.	Id.	Id.
146	Potocco di Cotticina	Id.	Id.	Id.
147	Potocco di Locegrande	Id.	Id.	Id.
148	Potocco di Bresovoberdo	Id.	Id.	Id.
149	Rio Perili	Viene inghiottito da foibe nei pressi di Obrovo	Castelnuovo	Dal punto di inghiottimento all'origine

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
150	Potocco Gaberschi	Rio Perili	Castelnuovo	Dallo sbocco alle origini
151	Torrente Oslica	Sparisce in un burrone paludoso nei pressi di Loce piccolo	Id.	Dal punto di sparizione alle origini
152	Torrente Clivnicco (Klivnik) nel corso inferiore detto Molla	Fiume Timavo superiore	Id	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine va a sfociare in provincia del Carnaro
153	Potocco Zalici	Torrente Clivnicco (Klivnik)	Id.	Id.
154	Sorgente Fredda (Mrzlik)	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia va a sfociare in provincia del Carnaro
155	Torrente Loke	Torrente Oslica	Id.	Dallo sbocco alle origini
156	Torrente Brezovske Loke	Si perde nel terreno	Id.	Dal punto di dispersione all'origine.
157	Torrente Repotnik	Torrente Suorca (provincia del Carnaro)	Castelnuovo	Tutto il tratto scorrente in Provincia va a sfociare in provincia del Carnaro
158	Lago di Vrana	In comunicazione con i bacini della Croazia (Jugoslavia) per vie sotterranee	Cherso	In tutta l'estensione

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1926.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita adottate dalla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » capitale sociale L. 100 milioni con sede in Trieste, chiede l'approvazione di alcune tariffe in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato le seguenti tariffe dei premi lordi adottati dalla « Riunione Adriatica di Sicurtà », Società anonima con sede in Trieste;

a) Tariffa n. XVI, relativa all'assicurazione di un capitale costante pagabile alla morte dell'assicurato ed inoltre di una rendita differita, uguale all'importo del premio annuale, corrisposto dall'assicurato;

b) Tariffe nn. XVI-*a*, e XVI-*e* collettiva, relative all'assicurazione di un certo capitale fisso e di un capitale crescente pagabile alla morte dell'assicurato ed inoltre di una rendita vitalizia differita;

c) Tariffe nn. XVI-*a*-5, XVI-*a*-10, XVI-*a*-15, relative all'assicurazione di un capitale costante pagabile alla morte dell'assicurato e di una rendita vitalizia differita, corrispondente rispettivamente al 5, al 10, o al 15 per cento del capitale assicurato.

Art. 2.

Sono abrogate le tariffe XVI, XVI-*a*, XVI-*a*-5, XVI-*a*-10, XVI-*a*-20 in vigore alla data del presente decreto, che si intendono sostituite dalle tariffe di cui all'art. 1.

Roma, addì 6 settembre 1926.

p. *Il Ministro:* BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1926.
Autorizzazione alla Società anonima di navigazione « San Marco » in Venezia ad entrare in possesso del piroscafo « Eneo ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, che determina le norme per l'espropriazione dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate contemplate dalle convenzioni 18 marzo 1923 approvate con R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 febbraio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1926, col quale venne autorizzata l'espropriazione a favore della Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, del piroscafo « Eneo » della Società anonima di navigazione marittima « Costiera » sedente in Fiume;

Visto che in applicazione dell'art. 6 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, suindicato, la Società San Marco è stata immessa nel possesso provvisorio di detto piroscafo il 28 febbraio 1926;

Visto l'annesso verbale dal quale risulta che il Collegio peritale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, ha determinato in L. 900,000 il prezzo di stima del piroscafo « Eneo »;

Visto che la Società « San Marco » ha depositato presso la Cassa depositi e prestiti le somme di L. 25,000 a titolo di cauzione per l'espropriazione di detto piroscafo; L. 800,000 per l'immissione in possesso provvisorio del medesimo, e lire 75,000 per completare l'intero prezzo di stima del piroscafo stesso (L. 900,000);

Visto l'art. 5 del su citato R. decreto 10 maggio 1925, n. 844;

Decreta:

La Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, è autorizzata ad entrare in possesso del piroscafo « Eneo » della Società anonima di navigazione marittima « Costiera ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e forma titolo di proprietà.

Roma, addì 8 settembre 1926.

Il Ministro: CIANO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di San Nicandro Garganico, sorta, dopo un lungo periodo di gestione straordinaria, dalle elezioni del marzo 1925, ha rilevato che la rappresentanza elettiva, ridotta per dimissioni a 16 consiglieri sui 30 assegnati al Comune, ha trascurato sistematicamente, anche per i gravi dissensi manifestatisi nella sua compagine, gli interessi municipali, svolgendo scarsa ed irregolare attività, intesa solo al conseguimento di finalità partigiane.

In tale stato di cose, che ha pressochè paralizzato il funzionamento dell'azienda comunale e che ha determinato un grave fermento nella popolazione anche a causa dell'atteggiamento di larvata ostilità alle correnti politiche nazionali, assunto dall'Amministrazione, il Prefetto, per assicurare la continuità dei servizi ed a tutela dell'ordine pubblico, ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè la cennata situazione non accenna a migliorare, mentre l'abbandono in cui è stata riscontrata la civica azienda, richiede, a porvi riparo, un congruo periodo di gestione straordinaria, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. not. Pasqua Domenico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO COMMISSARIALE 6 settembre 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Portici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Portici e nominato Regio commissario il generale comm. G. Battista Raimondo;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni il giorno 7 giugno successivo;

Ritenuto che il medesimo non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi ed il risanamento della finanza comunale, e che, d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente di poter subito indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare ministeriale n. 15900 del 25 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Portici sono prorogati di tre mesi e cioè fino al 7 dicembre 1926.

Napoli, addì 6 settembre 1926.

p. *L'Alto Commissario*: DE BLASIO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, in data 2 settembre 1926 S. E. il Ministro per l'interno ha presentato alla on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e l'ampliamento del proprio acquedotto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, numero 100, si comunica, che in data 9 settembre 1926, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 9 settembre 1926.

Francia	80.93	New York	27.918
Svizzera	542.33	Dollaro Canadese	27 94
Londra	135.645	Oro	538 69
Olanda	11.11	Belgrado	49.75
Spagna	424 50	Budapest (pengő)	0.0396
Belgio	77.08	Albania (Franco oro)	540 —
Berlino (Marco oro)	6.715	Norvegia	6.125
Vienna (Schillinge)	3.97	Polonia (Sloty)	—
Praga	83.75	Rendita 3.50 %	67.70
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Russia (Cervonetz)	136.60	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	25.11	Consolidato 5 %	90.025
Peso Argentino carta	11.27	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.825

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si avverte che sono stati testè pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, portante la situazione al 1° gennaio 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	185640	755 —	Formigli *Guglielmina* fu Pellegrino, moglie di Soldani Benzi Luigi, dom. in Firenze, vincolata.	Formigli *Zaira-Guglielmina* fu Pellegrino, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	712979	21 —	Alberti Angela fu Giovanni moglie di Scandroglio *Tobia* dom. a Cairate (Milano); con usufr. vital. a Corti Rinaldo fu Ippolito, dom. a Cairate (Milano).	Alberti Angela fu Giovanni moglie di Scandroglio *Ercole-Tobia*, dom. a Cairate (Milano); con usufr. vitalizio, come contro.
»	797223	87.50	Alberti Angela fu Giovanni *nubile*, dom. a Cairate (Milano) con usufr. vital. come la precedente.	Alberti Angelo fu Giovanni, *moglie di Scandroglio Ercole-Tobia*, dom. come contro.
Cons. 5 %	56865	3,615 —	Debenedetti *Clotilde-Diana* fu Gabriele, moglie di Vitale Oreste Moise, dom. in Milano.	Debenedetti *Diana-Clotilde* fu Gabriele, moglie, ecc. come contro.
»	346605	1,800 —		
»	61405	710 —	Debenedetti *Clotilde* fu Gabriele, moglie, ecc. come la precedente.	
»	368405	450 —	Benedetti Dario fu Natale, dom. a Modena, con usufr. a Ferrari Rosa fu Natale, ved. Benedetti.	Benedetti Dario fu Natale, *minore sotto la p. p. della madre Miragni Elisabetta di Domenico ved di Benedetti Dario*, dom. a Modena, con usufr. come contro.
3.50 %	480293	21 —	Brandi Rosa di Pietro, *nubile*, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Rosa di Pietro, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	480294	21 —	Brandi Filomena di Pietro, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Filomena di Pietro, *minore* ecc., come la precedente.
»	480295	21 —	Brandi Antonio di Pietro, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Antonio di Pietro, *minore* ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	72073	50 —	Dasso *Clorinda-Rosa* di Benedetto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Santa Giulia di Lavagna (Genova).	Dasso *Rosa Corsiglia-Iolanda vulgo Clorinda* di Benedetto, minore ecc. come contro.
»	181802	30 —	Dattola Domenica fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Cuzzola Teresa, domiciliata a Reggio Calabria.	Dattola Domenica fu *Antonio*, minore ecc., come contro.
3.50 %	799930	700 —	Bertora Ida fu Bernardo, domic. a Loano (Genova) con usufr. vital. a Taramasso Maria Angela, vulgo Maddalena fu *Giacomo*, ved. di Bertora Bernardo, dom. a Loano.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Taramasso Maria Angela vulgo Maddalena fu *Paolo*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	234773	7,235 —	Bonifacio Anna-Maria, Giuseppina, *Concettina*, Albertina e Virginia fu Catello Roberto, minori sotto la p. p. della madre Celotto Antonietta fu Antonio, ved. di Bonifacio Catello Roberto, domic. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Bonifacio Anna-Maria, Giuseppina *Maria-Concetta*, Albertina ecc., come contro.

Debito	Numero di scrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	328482	600 —	Masci *Bianca-Norina* di Luigi, minore, sotto la p. p del padre, domic a Chieti; con usufr a Gagliardi Concetta fu Giuseppe, moglie di Barone Gabriele fu Luigi, domic a Chieti.	Masci *Norina-Bianca* di Luigi, minore ecc., come contro.
Ricevuta provvis. rilasc. il 12 novembre 1924 dalla Sezione di R. tesoreria di Cosenza.	166	Cap. 43,800 —	Francesco Marini-Serra fu Giuseppe, Cosenza.	Francesco Marini-Serra fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Greco Ernesta fu Giuseppe, ved. Marini-Serra*, Cosenza.
Cons. 5 %	126220	60 —	Solimbergo *Giuseppe* di Gino, minore sotto la p. p del padre, domic. a Bergamo	Solimbergo *Eugenio-Claudio-Giuseppe* di Gino, minore ecc., come contro.
»	261069	125 —	Solimbergo *Eugenio-Giuseppe* di Gino, minore, ecc, come la precedente.	
»	108451	130 —	Solimbergo *Giuseppe Eugenio* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
»	211425	440 —	Solimbergo *Eugenio-Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Roma il 22 novembre 1924.	1695	Cap. 200 —	Coen *Oreste* fu Camillo.	Coen *Israele-Oreste* fu Camillo.
Cons. 5 %	272593	3,850 —	Reghezza *Pasqualina-Carolina* di Tommaso, moglie legalmente separata di Brizio Agostino Vittorio, domic. in Milano, vincolata.	Reghezza *Carolina-Pasqualina* di Tommaso, moglie ecc., come contro.
»	410230	275 —	*Tedhy* Franco fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Menabrea Eugenia fu Carlo, ved. *Tedhy*, domic. a Biella (Novara).	*Thedy* Franco fu Emilio, minore ecc., come contro.
»	25367	190 —	Daddi Marcello *Celestino* fu Salvatore, domiciliato a Nuoro (Sassari).	Daddi Marcello *Pietro-Celestino* fu Salvatore, *minore sotto la p. p. della madre Marcello Angelina*, ved. Daddi, domic. come contro.
»	25368	190 —	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, domiciliato a Nuoro (Sassari).	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, *minore*, ecc. come la precedente.
» »	235515 221325	80 — 185 —	Bagnasco Maria di *Angelo*, minore, sotto la p. p del padre, domic. ad Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco Maria di *Domenico*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.